



COMUNE DI CANDA (RO)

Verbale di Deliberazione
del Consiglio Comunale

n. 29 del 24/12/2019.

Oggetto:

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE AD IMU E TASI

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Dicembre, alle ore 13:00, in Canda, presso la sede comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, ALESSANDRO BERTA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT. RUGGERO TIEGHI, che cura la verbalizzazione.

All'appello nominale risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BERTA ALESSANDRO	X		GHIROTTI LUCA	X	
TOMASINI ROBERTO	X		MARAGNA GIACOMO		X
PIOLI SILVIA	X		STERZA ANTONELLA	X	
GHIARELLI SIMONE	X		VALERIO ANDREA	X	
DAINESE BARBARA		X	ZANETTI JACOPO	X	
DUO' FABIO	X				

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI (giustificati): 2**

Accertata la presenza del numero legale, Il **Presidente** dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Consiglieri:

TOMASINI ROBERTO, DUO' FABIO, STERZA ANTONELLA

Il **Sindaco** cede la parola al **Consigliere comunale Simone Ghirelli** che illustra la seguente proposta iscritta all'ordine del giorno:

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»;

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

VISTO l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.»;

VISTA il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs. n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione Consiliare n. 18, in data 23/07/2014;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8, in data 29/03/2007;

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000, che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di approvare i provvedimenti propedeutici al bilancio di previsione 2020-2022;

D E L I B E R A

- 1) Di confermare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di confermare per l'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Aliquote TASI ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,6 x mille	1,5 x mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	esente	esente
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,0 x mille	1,0 x mille
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 29 del Regolamento Comunale)	esente	esente
5	Comodato abitazione principale (solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni disposte dal comma 10 dell'art. 1 Legge n. 208/2015), la base imponibile è ridotta al 50% - (in caso contrario non compete alcuna agevolazione) (L'agevolazione deve essere comunicata tramite Dichiarazione IMU): Comodante versa la TASI nella misura del 70% art. 27 comma 1 regolamento IUC Comodatario che utilizza l'immobile come abitazione principale è esente dal versamento Tasi	8,6 x mille	1,5 x mille
6	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	8,6 x mille	1,5 x mille
7	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	8,6 x mille	1,5 x mille
8	Immobili locati	8,6 x mille	1,5 x mille
9	Aree fabbricabili	8,6 x mille	1,5 x mille
10	Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	8,6 x mille	XXXXX

11	Fabbricati rurali strumentali	esente	1,0 x mille
12	Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative	8,6 x mille	esente
13	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	8,6 x mille	esente
14	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esente	1,5 x mille
15	Alloggi assegnati I.A.C.P.	5,0 x mille	1,5 x mille

- 2) Di determinare per l'anno 2020 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	€. 200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 29 c.1. del Regolamento Comunale)	€. 200,00
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	€. 200,00
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	€. 200,00

- 3) Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015, come modificato dal comma 42 della legge 232/2016;
- 4) Di dare altresì atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 5) Di dare atto che il regolamento I.U.C. prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della Tasi nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile, della restante quota del tributo;
- 6) Di dare atto che la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili del Comune di Canda riepilogati nella seguente tabella:

SERVIZI INDIVISIBILI		
Descrizione servizio	Capitolo	Importo previsto per l'anno 2019
Servizio manutenzione strade e verde pubblico	8132 - 8133 €	10.000,00
Servizio infermieristico e di assistenza sociale	10430 €	30.000,00
Servizio illuminazione pubblica	8236 €	25.000,00
Servizio scuolabus	4550 €	10.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	75.000,00

Non avendo altri Consiglieri chiesto d'intervenire, il **Presidente** dichiara chiusa la discussione e mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal funzionario incaricato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi del sopra citato art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, accertata dagli scrutatori:

presenti n. 9
astenuti n. 0
votanti n. 9
favorevoli n. 9
contrari n. 0

DELIBERA

1. Di approvare la suesposta proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per *relationem*.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con successiva votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata dagli scrutatori:

presenti	n. 9
astenuti	n. 0
votanti	n. 9
favorevoli	n. 9
contrari	n. 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

Alessandro Berta

IL SEGRETARIO

Dott. Ruggero Tieghi



COMUNE DI CANDA (RO)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO AVENTE OGGETTO: CONFERMA
PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE AD IMU E
TASI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267**

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria, formula il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Lì, 23/12/2019

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tieghi Ruggero / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CANDA (RO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO AVENTE OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE AD IMU E TASI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria, formula il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Lì, 24/12/2019

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tieghi Ruggero / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CANDA (RO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di Consiglio N° 29 del 24/12/2019, avente ad oggetto **CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE AD IMU E TASI**, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì 05/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tieghi Ruggero / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI CANDA (RO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera di Consiglio N° 29 del 24/12/2019, avente ad oggetto CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE AD IMU E TASI, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 05/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tieghi Ruggero / ArubaPEC S.p.A.